

SUCCESSIONE: IL PASSIVO EREDITARIO

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo del **Passivo ereditario.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. IL PASSIVO EREDITARIO

Nel quadro **ED** vanno inserite **le passività** riconducibili al *de cuius*.

Esse sono costituite:

- 1 dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione**, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme "dichiarazione di sussistenza di debito" presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, (MOD. 237) sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti).
Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5). **I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l'acquisto di beni o diritti compresi nell'attivo ereditario.** Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell'attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente;

2	dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
3	dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze, deducibili per un importo non superiore a 1.032,91 euro.

Relativamente alla **tipologia delle passività** andrà inserito uno o più dei seguenti dodici codici.

Codice da inserire	Passività o altri oneri
1	Spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi.
2	Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.
3	Mutui, contratti per l'acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario.
4	Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti). Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all'incasso nei quattro giorni prima dell'apertura della successione.
5	Debiti inerenti l'esercizio di imprese. Tali debiti sono deducibili se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. <i>Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono deducibili quelle somme che risultano nelle scritture contabili dei creditori.</i>
6	Debiti cambiari
7	Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione.
8	Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.

9	Debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore a tale data.
10	Somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi).
11	Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso (ad esclusione del legato di cosa genericamente determinata - cod. GD nel quadro ER) In questo caso non vanno compilati i campi 'Quota del defunto' e 'Progressivo cespite'
12	Altre passività.

Note alle casistiche sopra riportate.

CODICE 4 - I debiti cambiari e quelli verso aziende e istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del trattario, del prenditore, dell'azienda o istituto di credito.

CODICE 5 - La deduzione dei debiti verso aziende ed istituti di credito è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore nei successivi trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto. I debiti inerenti l'esercizio dell'impresa sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute

CODICE 7 - I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in genere, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e i debiti tributari, esistenti alla data di apertura della successione, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. I debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e i debiti verso pubbliche amministrazioni possono essere dimostrati entro sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.

CODICE 10 - il coniuge divorziato non può essere erede per legge ma solo a seguito di volontà testamentaria (dopo il divorzio i diritti successori tra coniugi cessano).

Relativamente al **valore** indicarlo il valore per ciascuna passività, riferita alla quota del defunto, arrotondato all'unità di euro. Se nel campo "Tipo" è indicato il codice '11' (Legato



o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso), indicare il valore di quest'ultimo. Se il legato o l'onere consiste in una rendita vitalizia calcolarne il valore secondo le specifiche regole contenute nell'art.17 del Tus.

